

ORDINANZA MUNICIPALE

DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI COMPOSTAGGIO DA PARTE DEI GIARDINIERI PROFESSIONISTI

IL MUNICIPIO DI GERRA VERZASCA

vista la necessità di regolamentare in altro modo l'utilizzazione della piazza di compostaggio considerato l'importante apporto di materiale in rapporto alle dimensioni e alla struttura della stessa;

considerato che un importante quantitativo di materiale da compostare viene addotto sulla piazza da parte dei giardinieri professionisti;

considerato che gli stessi possono disporre di strutture private, realizzate appositamente per far fronte al trattamento di materiale compostabile adotto in quantitativi importanti;

ritenuto che la nostra piazza di compostaggio ubicata alle Gerre di Sotto, gestita in collaborazione con il Comune di Locarno, è stata dimensionata e realizzata per le necessità dei singoli privati e non certamente per i bisogni creati da un'attività professionale;

valutata l'opportunità di limitare l'apporto di materiale compostabile unicamente da parte dei privati, escludendo quindi la possibilità di utilizzo della piazza da parte dei giardinieri professionisti;

visto il parere favorevole espresso in tal senso dal Municipio di Locarno con lettera del 27.1.2005;

richiamato l'articolo 20 del Regolamento comunale per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti (RRR). che conferisce al Municipio la competenza di adottare le necessarie misure nell'ambito della raccolta separata dei vari rifiuti e la gestione della piazza di compostaggio;

visto l'articolo 192 della Legge organica comunale;

con risoluzione no. 4920 del 31.1.2005

decide:

1. È decretato il **divieto** di poter utilizzare la piazza di compostaggio ubicata alle Gerre di Sotto, da parte **dei giardinieri professionisti**. Questi devono far capo ad altre strutture private.
2. L'utilizzazione della piazza di compostaggio è riservata unicamente ai privati per l'eliminazione dei rifiuti vegetali provenienti dalle loro proprietà private, secondo le disposizioni indicate dall'articolo 7 a) RRR.
3. L'Amministrazione comunale è incaricata di adottare i necessari provvedimenti per l'applicazione della presente Ordinanza.
4. Nei confronti dei trasgressori del divieto di cui all'articolo 1, il Municipio si riserva l'avvio della procedura di contravvenzione (articolo 21 RRR).
5. La presente Ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2005.
6. La presente Ordinanza può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione agli albi comunali, precisamente dal 4 al 21 febbraio 2005.

Gerra Piano, 1° febbraio 2005

Z:\DOCUMENTI\Legislazione comunale\Ordinanze\Rifiuti\Ordinanza 1.2.2005 divieto uso piazza compostaggio giardinieri professionisti.doc

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Luigi Gnesa

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi